



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

VERBALE

N° 8

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della verifica di vulnerabilità sismica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori e contabilità delle opere appaltate per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'ex Caserma Quarleri sita in via Madonna del Piano in Sesto Fiorentino (FI) – CIG 700362562E - CUP: G94E16001220001

L'anno 2017 il giorno 11 del mese di luglio alle ore 09:40, presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio siti in Firenze, Via Laura 64, si è riunito, in seduta pubblica, per l'espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto, il Seggio all'uopo nominato dal Direttore della Direzione Regionale Toscana e Umbria con nota prot. n. 2017/6939 del 04/05/2017, composta come segue:

- l'Ing. Paolo Degl'Innocenti: RUP- Presidente;
- Geom. Marco Francini: Componente;
- Dott.ssa Alessandra Bellantuono: Componente

Il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione del Seggio come sopra nominato ed in assenza di presenti, dà inizio alla prosecuzione delle operazioni di gara, dando atto che si procederà ad esaminare la documentazione pervenuta entro i termini concessi dalla Stazione Appaltante ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 dai concorrenti ammessi con riserva nelle precedenti sedute di gara e nella specie si esaminerà quanto inoltrato dagli operatori ammessi con riserva nelle sedute del 19/06 e 20/06 u.s.: **n. 9 RTP SBG & Partners biggiguerrini ingegneria S.p.a. (mandataria), n. 10 RTP S.I.B. Studio di Ingegneria Bello s.r.l. (mandataria), n.11 AICI Engineering srl, n. 12 Gnosis Architettura Società Cooperativa, n. 13 RTP AICE Consulting Srl, n. 17 RTP INM Ingegneria Studio d'ingegneria di ing. Mauro Nicoletti (mandataria), n. 19 RTP Studio Tecnico Pellicciari, n. 20 RTP SIRIO Ingegneria Consorzio Stabile.**

Ciò posto, il Seggio procede all'esame della documentazione pervenuta, riscontrando e dichiarando quanto di seguito:

N° BUSTA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
9	RTP SBG & Partners biggiguerrini ingegneria S.p.a. (mandataria) Studio tecnico 3+1 (mandante) Ing. Renzelli	Ammesso	La documentazione trasmessa dall'operatore è conforme a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016. In particolare, il concorrente in ossequio a quanto richiesto ha attestato il possesso da parte delle mandanti (Studio tecnico 3+1 e Ing. Renzelli), ed al momento della

	(mandante) Geol. Troncarelli (mandante)		presentazione della domanda di partecipazione, dei requisiti speciali di cui alla lettera b) del punto A.3 della <i>lex specialis</i> , in relazione alle specifiche attività oggetto dell'appalto di competenza delle stesse. L'operatore ha provveduto a corrispondere la sanzione pecuniaria indicata nei documenti di gara.
10	S.I.B. Studio di Ingegneria Bello s.r.l. (mandante) DFP Engineering srl (mandante) Dott. Geol. Francesco Ucci (mandante)	Ammesso	La documentazione trasmessa dall'operatore è conforme a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016. L'operatore ha provveduto a corrispondere la sanzione pecuniaria indicata nei documenti di gara.
11	AICI Engineering srl	Ammesso	La documentazione trasmessa dall'operatore è conforme a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016. L'operatore ha fornito gli acclaramenti necessari avuto riguardo al raggiungimento degli importi richiesti ai fini delle lettere b) e c) del punto A. 3 della <i>lex specialis</i> mediante le esperienze pregresse espressamente riconducibili alle sole categorie Id/Opere S03 e S06.
12	Gnosis Architettura Società Cooperativa	Ammesso	La documentazione trasmessa dall'operatore è conforme a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016.
13	RTP A.I.C.E. Consulting srl (mandataria) Studio Associato Masiello Strutture (mandante) Geoprogetti studio Associato (mandante)	Ammesso	La documentazione trasmessa dall'operatore è conforme a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016. In particolare, il concorrente in ossequio a quanto richiesto ha attestato il possesso da parte della mandante (Studio Associato Masiello Strutture), ed al momento della presentazione della domanda di partecipazione, dei requisiti speciali di cui alla lettera b) del punto A.3

			<p>della <i>lex specialis</i>, in relazione alle specifiche attività oggetto dell'appalto di competenza della stessa.</p> <p>L'operatore ha provveduto a corrispondere la sanzione pecuniaria indicata nei documenti di gara.</p>
17	<p>RTP INM Studio di Ingegneria Nicoletti Mauro (mandataria)</p> <p>Studio Tecnico Associato Multimpianti (mandante)</p> <p>Arch. Anna Germani (mandante)</p> <p>Geol. Alessandro Moro (mandante)</p>	Ammesso	<p>La documentazione trasmessa dall'operatore è conforme a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016.</p> <p>L'operatore ha provveduto a corrispondere la sanzione pecuniaria indicata nei documenti di gara.</p>
19	<p>Studio tecnico Dott. Ing. Alberto Pellicciari (mandataria)</p> <p>Ing. Alessandro Pellicciari (mandante)</p> <p>Studio Associato Lotti (mandante)</p> <p>Ing. Damiano Paltrinieri (mandante)</p> <p>Geol. Rita Ballista (mandante)</p> <p>Dott. Davide Adani (mandante)</p>	Ammesso	<p>La documentazione trasmessa dall'operatore è conforme a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016.</p>

20	RTP Sirio Ingegneria Consorzio Stabile (mandataria) GVC Srl (mandante) Geol. Galileo Potenza (mandante)	Ammesso	La documentazione trasmessa dall'operatore è conforme a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016.
-----------	--	----------------	---

Terminato l'esame dei chiarimenti sopra riportati, nel corso della seduta e tenuto conto che in data odierna scade il termine per la presentazione dei chiarimenti a cura degli operatori ammessi con riserva nell'ultima seduta pubblica del 26/06 u.s., il Presidente acquisisce dall'Ufficio Protocollo i completamenti pervenuti ex art. 83 del D.lgs. 50/2016 a cura dei seguenti operatori: n. **21** RTP Project Building Art srl, n. **23** RTP B.F. Progetti Studio Associato di Ing. Pierluigi Betti e Ing. Andrea Fedi, n.**25** Antonio Ippolito (mandataria) entro il termine indicato.

Ciò posto, il Seggio procede all'esame della documentazione pervenuta, riscontrando e dichiarando quanto di seguito:

N° BUSTA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
21	RTP Project Building Art srl (mandataria) Nuova Tecnologia srl (mandante) Arch. Aurelio Armentano (mandante) Arch. Jacopo Favara (mandante) Terra & Opere s.r.l. (mandante)	ESCLUSO	<p>In merito alla posizione dell'operatore si rileva che la capogruppo si avvale dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del punto A.3 della lex specialis (categoria/ID Opere E20, IIIA, IIIB, IIIC e S03) a mezzo del professionista Arch. Barone, socio e direttore tecnico della Project Building Art srl (e non già del requisito di cui alla lettera a) del punto A.3 come invece indicato nel verbale di gara n.7 a causa di un mero refuso).</p> <p>Ciò posto, ed in relazione a quanto richiesto ex art. 83 del D.lgs. 50/2016, si osserva che, esaminati i chiarimenti, il Seggio rileva che l'operatore non ha trasmesso documentazione atta a comprovare esperienze pregresse in servizi espletati nella classe/Id Opere S03, per la cui esecuzione si è espressamente qualificata la mandante Nuova Tecnologia srl. Al riguardo tutti i servizi attestati dalla predetta mandante sono risultati ascrivibili alle categorie/Id opere E20 e IA04. Il Seggio rileva dunque</p>

			<p>che l'assenza di una corrispondenza, seppur "minima", tra requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari posseduti dalla mandante rispetto alla entità e tipologia del servizio che all'interno del raggruppamento verrebbe in concreto assunto dalla stessa, conduce all'esclusione dell'operatore.</p> <p>L'operatore ha provveduto a corrispondere la sanzione pecuniaria indicata nei documenti di gara.</p>
23	<p>RTP B.F. Progetti Studio Associato di Ing. Pierluigi Betti e Ing. Andrea Fedi</p>	Ammesso	<p>La documentazione trasmessa dall'operatore è conforme a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016.</p> <p>L'operatore ha provveduto a corrispondere la sanzione pecuniaria indicata nei documenti di gara.</p>
25	<p>RTP Antonio Ippolito (mandataria) Ing. Fausto Pepe (mandante) Arch. Vincenzo Carbone (mandante) Geol. Ciro De Cristoforo (mandante) Arch. Gennaro Curcio (mandante) Geom. Giampaolo Biele (mandante) Geom. Cinzia Russo (mandante)</p>	ESCLUSO	<p>La documentazione trasmessa dall'operatore è conforme a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016. L'operatore non ha provveduto a corrispondere la sanzione pecuniaria indicata nei documenti di gara</p> <p>Preliminarmente il Seggio rileva che l'operatore non ha trasmesso la documentazione atta ad attestare il pagamento della sanzione pecuniaria, allegando ai chiarimenti prodotti una nota di accompagnamento in cui, in sostanza, ed in primo luogo, contesta la configurazione data al raggruppamento dal Seggio (per cui si tratterebbe di RT orizzontale e non misto) e dunque la necessità che la mandante Ing. Fausto Pepe debba qualificarsi in relazione alla categoria/Id di Opere S03. Nella specie, l'operatore richiama il principio del "cumulo" dei requisiti, sostenendo che <i>"in un raggruppamento di tipo orizzontale il soggetto che possiede il requisito in misura percentuale superiore per ogni categoria e classe assume la funzione di mandataria"</i>.</p> <p>Stando agli assunti del concorrente, nella misura in cui i requisiti di partecipazione siano integralmente posseduti dalla</p>

		<p>mandataria ben potrebbe la stessa associarsi ad una mandante del tutto priva di una esperienza pregressa nei servizi oggetto dell'appalto.</p> <p>L'operatore eccepisce che, per quanto riguarda la domanda di partecipazione, all'interno della stessa è stato indicato oltre alla percentuale del servizio da eseguirsi a cura di ciascuna componente, anche "il ruolo generico svolto all'interno del RTP", senza che ciò abbia <i>"alcuna relazione rispetto alla composizione del RTP che è di tipo orizzontale, quanto ai requisiti posseduti"</i>.</p> <p>Contestualmente, in relazione all'ulteriore chiarimento richiesto e nello specifico avuto riguardo alla mancata attestazione in seno al DGUE dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) specifica che la successiva spunta (quella richiesta dalla S.A) avrebbe riguardato l'avvalimento; istituito, questo, a cui non ha fatto ricorso l'operatore.</p> <p>Poste le sopra riportate contestazioni, il Seggio ritiene di rilevare che la mancata attestazione a cura della mandante Ing. Pepe di qualsivoglia esperienza pregressa (afferente l'arco temporale preso in considerazione dalla documentazione di gara) riconducibile ai servizi oggetto dell'appalto sia assorbente rispetto alla tipologia di raggruppamento. In questo senso, anche volendo prescindere dall'indicazione letterale delle attività di competenza di ciascun operatore riunito - dando quindi prevalenza alle sole quote indicate ed al possesso dei requisiti dal raggruppamento complessivamente inteso - si ritiene che l'impostazione del concorrente non possa trovare accoglimento in quanto si porrebbe alla paradossale situazione in cui un soggetto del tutto privo di una pregressa esperienza in relazione ad una certa categoria o classe di lavori, dovrebbe comunque essere autorizzato a svolgere i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura ad essi relativi, sol perché</p>
--	--	--

		<p>facente parte di un RTI che, globalmente, possiede i requisiti economici e tecnici in misura sufficiente in rapporto ai 'valori' prescritti dalla <i>lex specialis</i> (<i>ex multis TAR Lazio n. 6527/2016; Tar Lazio, n. 674/2016</i>). Una simile conclusione metterebbe in crisi l'intero sistema della verifica dei requisiti di ordine speciale che corrisponde ad un interesse pubblico essenziale quale è quello di ogni P.A. di contrarre con soggetti dotati di adeguati livelli di professionalità, consentendo al contrario lo svolgimento di prestazioni specializzate a soggetti che non forniscono adeguate garanzie di idoneità tecnica. In senso contrario non vale quanto eccepito, secondo cui tale regola non troverebbe applicazione nelle ipotesi di raggruppamento di tipo orizzontale (né tali principi possono recedere richiamando il principio del "cumulo" di cui al previgente art. 261, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010) in quanto, in ogni caso, non è possibile ritenere di consentire di prescindere totalmente dalla necessità che vi sia una corrispondenza "minima" tra requisiti posseduti dal singolo professionista riunito ed entità e tipologia del servizio che all'interno del raggruppamento verrà in concreto assunta dalla mandante.</p> <p>In tal senso, quindi, anche prendendo in considerazione la sola quota di esecuzione attestata in percentuale (che in ogni caso rappresenta la percentuale di servizio che verrà effettivamente realizzato nel caso di affidamento e non anche quindi la descrizione letterale delle attività, a detta dell'operatore meramente indicativa) comunque non potrebbe assecondarsi la logica del RT sovrabbondante in cui una mandante deputata all'esecuzione di una quota sostanziale dell'appalto sia del tutto priva di requisiti, posto che, in ogni caso, si consentirebbe lo svolgimento di prestazioni a un soggetti che non fornisce adeguate garanzie di idoneità tecnica rispetto ad alcuna classe/Id Opere oggetto dell'appalto (E20, S03, IA01, IA02, IA03).</p> <p>Ne discende che, il principio per cui per i</p>
--	--	--

		<p>RTP orizzontali nella <i>lex specialis</i> non possano essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti, non contrasta affatto con il principio generale per cui, per la parte di propria competenza, ciascun componente del RTP dimostri di possedere i requisiti in misura almeno pari alle prestazioni che intende assumere (nel caso specifico, quindi, un possesso di requisiti pari almeno al 10% dell'appalto).</p> <p>Passando invece alle dichiarazioni relative alle lettere b) c) e d) della parte III "motivi di esclusione" sez. C "<i>motivi legati a insolvenza, conflitti di interesse (omissis)</i>" occorre rilevare che le attestazioni di cui alle lettere b) "<i>liquidazione coatta</i>", c) "<i>concordato preventivo</i>" e d) "<i>concordato con continuità aziendale</i>" non attengono opzioni vevoli per l'ipotesi di avvalimento.</p> <p>Le dichiarazioni in parola, poi correttamente rese dal concorrente a seguito del soccorso istruttorio, attengono l'operatore economico partecipante tanto dall'essere riportate in modo consequenziale del DGUE successivamente alla lettera a) "<i>fallimento</i>".</p> <p>Pertanto, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016 la mancata produzione del DGUE o irregolarità /carenze essenziali dello stesso comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria, non corrisposta nel caso di specie dal raggruppamento concorrente (ipotesi, questa, infatti riscontrabile nel caso concreto ove l'operatore ab origine non ha reso nemmeno le dichiarazioni di cui alle lettere b) "<i>liquidazione coatta</i>" e c) "<i>concordato preventivo</i>", dichiarazione quest'ultima di cui quella della lettera d) "<i>concordato preventivo con continuità aziendale</i>" avrebbe potuto essere ritenuta un di cui).</p> <p>Posto quanto sopra, si dispone l'esclusione dell'operatore e si rimette alla S.A. per gli adempimenti di competenza.</p>  
--	--	---

Alle ore 13.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara. I plichi restano depositati presso la Sala riunioni piano terzo, palazzina ex Teatro, ove si è svolta la seduta, in apposita stanza chiusa di cui deterrà le chiavi il RUP nelle more della prima seduta di gara della Commissione giudicatrice, della cui data verrà data apposita comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

Il presente verbale si compone di n.9 pagine
Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Paolo Degl'Innocenti

Geom. Marco Francini

D.ssa Alessandra Bellantuono

